

## LA FIGURA DEL VOLONTARIO NEL MONDO BANDISTICO

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, d'ora in avanti per comodità abbreviato in "CTS"), agli articoli da 16 a 19, disciplina il lavoro negli Enti del Terzo Settore (d'ora in avanti, per brevità, "ETS"); in particolare, l'art. 17 definisce la figura del "volontario", e fornisce il quadro nel quale può essere svolta l'attività di volontariato.

### 1. Attività di volontariato nelle bande

#### 1.1. Definizione

Il **volontario**, così come previsto dall'art. 17, co. 2 del CTS, è colui che svolge attività in favore della comunità, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Lo spirito che muove il volontario è incompatibile con ogni fine di lucro, anche indiretto.

Il volontario NON deve necessariamente essere associato dell'ente per cui presta il proprio servizio, potendo svolgere la propria attività anche e non soltanto per il tramite dell'Ente del Terzo Settore. Egli potrà svolgerla in autonomia o anche per il tramite di enti non appartenenti al Terzo Settore.



Si pone una distinzione fra **volontario occasionale**, colui che l'art. 17 co. 6 del CTS, considera l'associato che occasionalmente coadiuva gli organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, e il **volontario non occasionale**, colui che, possiamo ritenere, presta la sua attività per l'ente in modo continuativo, costante e seriale, anche se per pochi episodi specifici (volontario che aiuta a preparare il palco prima del concerto...).

La centralità della figura del Volontario assume poi particolare rilevanza proprio nelle organizzazioni di volontariato (ODV) e nelle associazioni di promozione sociale (APS) le quali, per essere tali, devono, tra l'altro avvalersi in prevalenza dell'attività svolta dai volontari.

#### 1.2. Caratteristiche del volontario

Le quattro caratteristiche peculiari dello *status* di volontario sono:

- **personalità**: l'attività svolta dal volontario deve essere preponderante rispetto ai suoi beni strumentali;
- **spontaneità**: l'attività del volontario deve essere svolta in assenza di particolari vincoli giuridici;
- **gratuità**: non è consentita dalla normativa l'erogazione al volontario di un corrispettivo per l'attività svolta;
- **solidarietà**: la normativa esclude per il volontario il fine di lucro, anche indiretto.

### 1.3. Registro dei volontari

Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del CTS, l'Ente deve istituire un apposito **registro** nel quale devono essere iscritti tutti i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale; viceversa, per i volontari occasionali non è previsto un obbligo specifico di iscrizione nell'apposito registro, ma per questi ultimi, come per i volontari non occasionali, sarà comunque obbligatoria la polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connesse all'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile presso terzi.

Per completezza di informazione, si segnala che vi è anche chi valuta positivamente l'opportunità di iscrivere anche i volontari occasionali nel registro (alla luce dell'assenza di elementi che definiscano precisamente il concetto di "occasionalità"), curando di mantenere periodicamente l'elenco, provvedendo a rimuovere chi non presti più alcuna attività a favore dell'ente.

### 1.4. Modalità di tenuta del registro.

Nel CTS non sono previste previsioni specifiche in merito alla tenuta del registro, le quali potrebbero essere forse contenute in un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ancora da emanare, con il quale dovranno essere individuati altresì i criteri in merito alla stipula delle polizze assicurative e le regole per i relativi controlli.

Per ciascun volontario dovranno essere riportati i seguenti dati:

- dati anagrafici, residenza;
- indirizzo a cui inviare le comunicazioni;
- data inizio attività;
- data fine attività;
- data inizio copertura assicurativa.

Il registro deve essere aggiornato con periodicità almeno annuale.

Per quanto concerne le formalità di istituzione e tenuta del registro, da più parti è stato specificato che si devono ritenere valide le regole previste dal DM 14 febbraio 1992 (varato dall'allora Ministero dell'Industria in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 266/1991 – Legge Quadro del volontariato).

Secondo tale disciplina, è previsto che il registro, prima della compilazione, sia progressivamente numerato e vidimato.

Per quanto concerne l'autorità preposta alla vidimazione, è possibile rivolgersi ai seguenti soggetti:

- Notaio;
- Segretario comunale del Comune ove ha sede l'associazione (in questo caso, il costo dovrebbe essere pressoché gratuito);
- altro Pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento.

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono, per garantire, come richiesto dal DM 14 febbraio 1992, che il registro non subisca alterazioni.



Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che debbano essere iscritti nel registro dei volontari dell'associazione bandistica i seguenti soggetti:

- suonatori;
- membri del Consiglio direttivo;
- il segretario e il tesoriere / la persona che tiene la contabilità (qualora già non rientranti nel Consiglio direttivo);
- tutti coloro che aiutano, con una certa ricorrenza, l'associazione nella gestione degli eventi (ad esempio per allestire il palco, lo spazio per il pubblico, la gestione della sicurezza o del rinfresco).



Unitamente alla presente circolare viene allegato un **file Excel** che potrebbe essere utilizzato dall'associazione allo scopo di istituire e mantenere il registro degli associati; il foglio è predisposto per essere stampato – preferibilmente in formato A3, alla luce delle numerose informazioni da trascrivere – e conta già 300 righe per un totale di 10 pagine, più la pag. 11 per inserire la vidimazione, ma può essere aumentato a piacere a seconda delle esigenze dell'ETS.

## 2. Incompatibilità con i rapporti di lavoro

L'art. 17, co. 5 del CTS dispone l'incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita.



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota n. 2088 del 27.02.2020, ha precisato che l'incompatibilità si applica sia nei confronti dei lavoratori occasionali che dei lavoratori non occasionali. La stessa nota, quindi, chiarisce che la presenza di **un qualunque rapporto di lavoro con l'associazione preclude in modo netto la possibilità di qualificare il lavoratore come volontario.**

Nel caso delle associazioni che possano ricadere all'interno della definizione di cori, bande e filodrammatiche sorge il dubbio sulla possibilità di erogare ai volontari le elargizioni previste dall'art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR; in altre parole, i "compensi" per collaborazioni tecniche che godono del regime di esenzione IRPEF fino al limite di euro 10.000.

È chiaro che questo tipo di reddito si differenzia, per stessa previsione dell'art. 67 citato, dai redditi percepiti nell'esercizio di arti o professioni e dai redditi percepiti in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Sebbene sembri non esistere una incompatibilità soggettiva (in quanto il ricevente non è né un esercente arte o professione, né tantomeno un dipendente) la previsione contenuta nell'art. 17 del CTS, relativa al divieto di rimborsi forfetari, limita la possibilità di elargizione di somme nei confronti del volontario ai soli rimborsi documentati.



Alla luce della qualificazione delle elargizioni previste dall'art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR come "rimborsi spese forfettari", pur non ravvisando nel caso del collaboratore tecnico o del direttore artistico la figura del lavoratore, lo stesso non potrà in ogni caso qualificarsi come volontario.

### 3. Gratuità.

La gratuità è l'elemento che connota, in via principale, il rapporto che intercorre tra la figura del volontario e l'Ente del Terzo Settore. In tal senso, infatti, si esprime l'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in base al quale *"l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario"*.

#### 3.1. Rimborsi spese

L'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che al volontario possano essere rimborsate dall'ETS - tramite il quale svolge la propria attività - solamente le spese:

- effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.



Le spese devono quindi essere:

1. sostenute e documentate: sul sostenimento, non pare il caso di soffermarsi; quanto alla documentazione probatoria attestante il sostenimento della spesa, l'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 fornisce un supporto operativo, specificando che *"le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi"*;
2. sostenute entro limiti massimi e secondo le condizioni preventivamente stabilite dall'ETS; in tal senso, si raccomanda all'ETS di approvare un apposito regolamento in cui identificare precisamente:
  - le spese ammissibili a rimborso;
  - le modalità temporali di erogazione del rimborso;
  - gli obblighi dei volontari che intendano avvalersi del rimborso.



Unitamente alla presente circolare viene allegato un **file Word** che potrebbe essere utilizzato dall'ETS quale *fac simile* di richiesta di rimborso spese.

Il metodo dell'autocertificazione presuppone in ogni caso l'effettiva esistenza della spesa anticipata e quindi che tale spesa sia in ogni momento provabile. In mancanza la legge prevede sanzioni penali e pertanto è da sconsigliare l'abuso di questo strumento.

### 3.2. Svolgimento di cariche sociali

L'articolo 34, comma 2, del CTS prevede espressamente l'assenza di compensi per lo svolgimento di incarichi associativi per le ODV; per gli ETS diversi dalle ODV, la possibilità di corrispondere un compenso ai titolari di cariche sociali è demandata all'autonoma scelta dell'ente.



Tuttavia, con la [Nota n. 6214 del 9 luglio 2020](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha precisato che deve essere considerata attività di volontariato non solamente quella rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, ma anche quella relativa all'esercizio di una carica sociale, *"in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente"*, sempre che essa risponda ai requisiti di cui all'art.17, co. 2 del CTS.

In altre parole, un amministratore che svolga la propria carica senza venire retribuito deve essere considerato un volontario a tutti gli effetti, iscritto nel registro dei volontari e assicurato ai sensi dell'articolo 18, co. 1 del CTS.

Pur ricordando che il divieto di corrispondere compensi ai titolari di cariche è riservato solo alle ODV, il Ministero giunge comunque alla conclusione che un amministratore di un ETS, che svolga tale carica a titolo di volontariato, non potrà in alcun modo essere retribuito dallo stesso per lo svolgimento di un'attività istituzionale.

Viceversa, nel caso in cui un soggetto voglia candidarsi a membro dell'organo di amministrazione di un Ets per il quale abbia svolto o stia svolgendo un'attività retribuita, lo potrà fare ma sarà necessario che, in caso di elezione, all'avvio dell'attività legata alla carica sociale (svolta in modo gratuito) la prestazione retribuita sia terminata e che durante l'incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.

### 4. Obbligo assicurativo

L'art. 18 del CTS prevede che gli ETS che si avvalgono di volontari devono provvedere ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso i terzi.

# ANBIMA fvg

Centro Studi ANBIMAFvg

Con l'assicurazione per gli **infortuni**, il volontario è assicurato per gli infortuni (e quindi solo per i danni alla persona) che capitano a lui; con l'assicurazione **RCT**, il volontario è assicurato per i danni (alle persone e alle cose) che lui cagiona ad altri. La copertura per gli infortuni opera indipendentemente dalla responsabilità di chicchessia nel verificarsi del sinistro, mentre la copertura di RCT opera solo quando il sinistro che si è verificato sia imputabile al volontario. L'obbligo di assicurazione riguarda **tutti i volontari**, quindi tanto i volontari non occasionali iscritti nel registro di cui sopra, quanto i volontari occasionali; a tale conclusione si è giunti in virtù del fatto che l'art. 18 del CTS non opera alcuna distinzione tra volontari "continuativi" e volontari "occasional".



Si segnala, infine, che l'art. 18, co. 3, del CTS qualifica la copertura assicurativa come elemento essenziale per la stipula di convenzioni tra gli ETS e la Pubblica amministrazione.

**Si fa presente che l'assicurazione sottoscritta con ANBIMA regionale fornisce tutte le coperture richieste dall'art. 18 del CTS.**